

Registro Generale n. 1492/2022
pubblicata il 25/08/2022

Reg. del Settore n. 20 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 14 - TRIBUTI

Oggetto: DIRITTO A COMPENSARE UN CREDITO AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 167, LEGGE 296/2006. SIG.RA NAPOLI ANNA ROSA

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1492/2022

pubblicata il 25/08/2022

Reg. del Settore n. 20 / 2022

Settore 14 - TRIBUTI

Pietro Tarsitano

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

DIRITTO A COMPENSARE UN CREDITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 167, LEGGE 296/2006. SIG.RA NAPOLI ANNA ROSA

Il Direttore F.F.

Premesso che in data 4 gennaio 2007 la Signora Napoli riceveva cartella di pagamento da parte di Equitalia Etr per mancato pagamento della Tassa Rifiuti (TARSU) per gli anni 2002, 2003 e 2004;

Tenuto conto che venivano comunque disattese, a fronte di opposizione alla citata cartella nelle sedi preposte, le giustificazioni addotte dalla Signora Napoli circa la cessione a terzi degli immobili giuste locazioni regolarmente registrate, l'Ente riscossore disponeva il fermo amministrativo autoveicolo, costringendo a versare l'importo di € 6.161,21;

Considerato che la Sig.ra Napoli provvedeva al versamento esclusivamente per evitare il fermo amministrativo del proprio veicolo, non rinunciando affatto, pertanto, a far valere le proprie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie;

Preso atto che in data 19 dicembre 2016, a seguito dei precedenti trascorsi, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, con sentenza definitiva n. 3652/2016, dichiarava la cessazione della materia del contendere atteso lo sgravio prodotto dal Comune di Cosenza;

Considerato, infine, che questo atto determinativo viene emesso in data successiva al 31 dicembre 2019, e quindi non è di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, bensì di questa Amministrazione;

Vista la legge 296/2006, all'art. 1, comma 167;

Visti l'art. 23 del decr. Leg.vo 158/2015 e l'art. 16, comma 1, del decr. Lgs 473/97;

Tutto ciò premesso

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere alla Signora Anna Rosa Napoli, cod. fisc. NPLNRS51A42D086Z, il diritto alla compensazione dell'importo pari ad € 6.161,21, importo per il quale si chiede alla stessa contribuente di comunicare a questo Settore, in caso di compensazione con altri tributi comunali dovuti, a quali obblighi tributari vorrà destinare tale complessiva somma;
- 3) di inviare copia della presente alla Sig.ra Napoli, alla Commissione Straordinaria di Liquidazione e a Municipia Spa qualora la scelta della compensazione dovesse essere relativa ad atti emessi da quella Società;
- 4) che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
- 5) di inviare copia della presente al 2° Settore Affari Generali per quanto di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Istanza di parte
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - sentenza commissione tributaria regionale

Cosenza 22/08/2022

Il Direttore F.F.

Pietro Tarsitano
